



UNIVERSITÀ
DI FOGGIA



Il Direttore generale
Dott.ssa Teresa Romei

Area Risorse Umane
Vincenzo Costantini

Servizio Gestione Presenze, Welfare aziendale
e Rapporti con le OO.SS
Dott.ssa Carmela Clemente

Oggetto: Decreto-Legge 24 marzo 2022, n.24. Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Nota Ministro dell'Università e della Ricerca del 25 marzo 2022. Misure attuative.

IL RETTORE

VISTI

- i molteplici provvedimenti governativi progressivamente intervenuti a far tempo dall'insorgere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e recanti misure urgenti di contrasto alla diffusione dell'epidemia e, segnatamente: il D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante <<Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici>>; il DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante <<Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19>>; il DL 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante <<Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti>>; il D.L. 10 settembre 2021, n. 122, recante <<Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale>>; il DL 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, recante <<Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19>>; il DL 7 gennaio 2022, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante <<Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore>>;
- i successivi provvedimenti rettorali e direttoriali di Ateneo, tra decreti e circolari, recanti disposizioni attuative e consequenziali alle prescrizioni normative di cui innanzi, anche in coerenza con le previsioni operative recate dalle note in materia del Ministro dell'Università e della Ricerca nel tempo intervenute e, in particolare, da ultimo: il DR prot. n. 40991 del 14/9/2021, recante le modalità di controllo e verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e la circolare prot. n. 2355 del 18/1/2022 e successiva integrazione prot. n. 6649 del 31/1/2022, recante, tra le altre, disposizioni attuative in materia di obbligo vaccinale;

CONSIDERATO

- che a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica e della conseguente esigenza di superare lo stato di emergenza dettando disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria, in data 24 marzo 2022 è stato emanato il decreto-legge n. 24 recante <<Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza>> prevista a far data dal 1° aprile 2022;

- che il suddetto decreto ha indicato un processo di graduale rientro alla ordinarietà per tutti i settori coinvolti dalle misure disposte in costanza dello stato di emergenza e, tra questi, anche quello della formazione superiore, apportando, tra l'altro, significative modifiche e integrazioni alle prescrizioni dei decreti legge sopra riportati;
- al fine di assicurare una tempestiva ed uniforme applicazione delle nuove disposizioni recate dal dianzi richiamato decreto-legge, il Ministro dell'Università e della Ricerca, con propria nota del 25 marzo 2022, prot. n. 4606, ha fornito a tutti gli Atenei e alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, indicazioni esplicative, declinate nelle sottotestate misure operative secondo i contenuti del provvedimento normativo *de quo* di specifico interesse della formazione superiore:
 - permangono fino al 30 aprile 2022 – secondo le medesime modalità previste finora - l'obbligo di possesso del solo *green pass* base per chiunque acceda alle strutture della formazione superiore, ivi compresi gli studenti (cfr. articolo 6, comma 4) nonché l'obbligo di predisposizione, da parte delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, delle misure di sicurezza di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del D.L. n. 111/2021 (ovvero, rispettivamente, in tema di: utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale e controllo della temperatura) – cfr. articolo 10, co.3.
 - con riferimento al personale delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, per il quale è prorogato al 15 giugno 2022 l'obbligo vaccinale (cfr. art. 8, comma 4, cpv.):
 - fino al 30 aprile 2022, il personale, ai fini dell'accesso alle strutture della formazione superiore, deve possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 9, comma 1, lett. a-bis del D.L. n. 52 del 2021 (ovvero: da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto *green pass* base) – cfr. art. 8, comma 6, cpv.;
 - dal 1° maggio al 15 giugno 2022, il personale accede alle strutture della formazione superiore senza alcun obbligo di *green pass*;
 - dal 1° aprile al 15 giugno 2022: relativamente alla mancata osservanza dell'obbligo vaccinale permane il solo regime sanzionatorio di competenza del Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, non essendo più vigenti le disposizioni di cui all'articolo 4-ter del D.L. n. 44/2021, che imponevano ai responsabili delle istituzioni, in caso di accertato inadempimento all'obbligo vaccinale, la sospensione del personale interessato dall'attività lavorativa e dal relativo trattamento retributivo – cfr. art. 8, comma 3, lett. b);

VISTO

- l'art. 11, co. 2, lett. e), dello Statuto di Ateneo

DECRETA

in attuazione alle previsioni recate dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24, l'osservanza delle sottotestate misure da parte della comunità accademica e di tutti coloro i quali hanno, a qualsivoglia titolo, accesso alle strutture universitarie:

- sino al 30 aprile 2022 chiunque acceda alle strutture dell'Ateneo, ivi inclusi gli studenti, dovrà essere in possesso del *green pass* base;
- fino al 30 aprile 2022, il personale dell'Ateneo (intendendo per tale il personale strutturato, docente e non docente, legato all'Ateneo con un rapporto a tempo indeterminato o determinato, di tipo subordinato), per il quale è prorogato al 15 giugno 2022 l'obbligo vaccinale, ai fini dell'accesso alle strutture dell'Università dovrà essere in possesso del *green pass* base;
- dal 1° maggio al 15 giugno 2022 il personale dell'Ateneo accederà alle strutture dell'Università senza alcun obbligo di *green pass*;
- dal 1° aprile al 15 giugno 2022: relativamente alla mancata osservanza dell'obbligo vaccinale permane il solo regime sanzionatorio di competenza del Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, non essendo più vigenti le disposizioni di cui all'articolo 4-ter del D.L. n. 44/2021, che imponevano ai responsabili delle istituzioni, in caso di accertato inadempimento all'obbligo vaccinale, la sospensione del personale interessato dall'attività lavorativa e dal relativo trattamento retributivo;

l'attività di controllo in ordine al possesso della certificazione verde Covid-19 continuerà ad essere svolta con le modalità e nei termini attualmente in vigore, per il tramite degli addetti al servizio di portierato presenti nelle varie strutture universitarie sino al 30 aprile 2022;

restano confermate le disposizioni sull'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e le raccomandazioni sul distanziamento interpersonale;

si considerano confermate le disposizioni emanate con precedenti provvedimenti rettorali e direttoriali in materia di contrasto e prevenzione alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 se non in contrasto con le norme del D.L. 24/2022.

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione nelle loro prossime riunioni.

Il Rettore

Prof. Pierpaolo Limone